

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulle associazioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia "Narodne novine", n. 74/14), l'Assemblea dell'Associazione Goli otok "Ante Zemljari" Zagreb, nella seduta tenutasi il 13 aprile 2015, ha adottato

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE GOLI OTOK "ANTE ZEMLJAR" ZAGREB

I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1.

Il presente Statuto dell'Associazione Goli otok "Ante Zemljari" Zagreb (di seguito: l'Associazione) disciplina:

- la denominazione, la sede, l'aspetto del timbro, la rappresentanza, le modalità per garantire la pubblicità delle attività dell'Associazione;
- l'ambito di attività in conformità agli obiettivi, gli obiettivi, le attività mediante le quali gli obiettivi vengono perseguiti;
- le condizioni e le modalità di ammissione all'Associazione, la cessazione della qualità di socio, i diritti, gli obblighi e le responsabilità, nonché la responsabilità disciplinare dei soci e le modalità di tenuta dell'elenco dei soci;
- gli organi dell'Associazione, la loro composizione e le modalità di convocazione delle sedute, l'elezione, la revoca, le competenze, le modalità decisionali e la durata del mandato, nonché le modalità di convocazione dell'Assemblea in caso di scadenza del mandato;
- l'elezione e la revoca del liquidatore dell'Associazione;
- la cessazione dell'esistenza dell'Associazione;
- il patrimonio, le modalità di acquisizione e di disposizione del patrimonio;
- la destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell'esistenza dell'Associazione;
- le modalità di risoluzione delle controversie e dei conflitti di interesse all'interno dell'Associazione;
- altre questioni rilevanti per l'Associazione.

Articolo 2.

Le parole e le espressioni concettuali che hanno un significato di genere, indipendentemente dal fatto che nello Statuto siano utilizzate al genere maschile o femminile, si riferiscono in ugual modo al genere maschile e femminile.

Denominazione e sede, aspetto del timbro e personalità giuridica

Articolo 3.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE GOLI OTOK "ANTE ZEMLJAR" ZAGREB

La denominazione abbreviata dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE GOLI OTOK ZAGREB

La sede dell'Associazione è a Zagreb e l'indirizzo del Presidente dell'Associazione è anche l'indirizzo della sede dell'Associazione.

La decisione relativa all'indirizzo della sede è adottata dal Consiglio direttivo.

Articolo 4.

L'Associazione dispone di un timbro.

Il timbro dell'Associazione è di forma circolare, del diametro di 3 cm, con la dicitura lungo il bordo: ASSOCIAZIONE GOLI OTOK "ANTE ZEMLJAR", mentre nella parte centrale è riportata la parola: "ZAGREB".

Il timbro è custodito e può essere utilizzato dal Presidente dell'Associazione e dagli altri soci dell'Associazione da lui autorizzati.

Articolo 5.

L'Associazione è una persona giuridica senza scopo di lucro, iscritta nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia con il numero di registrazione 00001169.

Rappresentanza

Articolo 6.

L'Associazione è rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Attività territoriale e affiliazione

Articolo 7.

L'Associazione opera nel territorio della Repubblica di Croazia.

L'Associazione può aderire a federazioni di associazioni, comunità, reti e associazioni internazionali.

La decisione sull'adesione è adottata dall'Assemblea dell'Associazione.

Pubblicità dell'attività

Articolo 8.

L'attività dell'Associazione è pubblica.

La pubblicità dell'attività è garantita informando regolarmente i soci e il pubblico più ampio sul lavoro dell'Associazione. Il pubblico è informato mediante comunicati pubblici, interventi nei mezzi di comunicazione e tramite il sito web dell'Associazione, www.goli-otok.hr; i soci dell'Associazione sono inoltre informati mediante la consegna di relazioni e verbali sull'attività degli organi dell'Associazione.

II. AMBITO DI ATTIVITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ MEDIANTE LE QUALI GLI OBIETTIVI SONO PERSEGUITI

Articolo 9.

L'ambito di attività dell'Associazione, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 10 del presente Statuto, è la tutela dei diritti umani e delle libertà.

Articolo 10.

Obiettivi dell'Associazione:

- valutazione obiettiva e informazione del pubblico sull'estensione e sul grado delle violazioni dei diritti umani ai danni dei prigionieri politici nel periodo 1949-1956;
- cooperazione alla tutela del sito del campo di Goli otok da destinazioni non consone a un luogo di particolare pietà;
- avvio della procedura e partecipazione attiva al processo di proclamazione di Goli otok quale Area memoriale;
- riabilitazione sociale di tutte le persone che passarono attraverso il campo di Goli otok e le altre prigioni di quel sistema con l'accusa di essere sostenitori dell'Informbiro e con altre qualificazioni di incriminazione politica dal 1949 al 1956.

Articolo 11.

Per il conseguimento dei propri obiettivi, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- approfondimento del dialogo pubblico e avvio della creazione di politiche pubbliche che incoraggino il confronto con il passato;
- organizzazione di riunioni, seminari, conferenze, forum, corsi di formazione, laboratori, manifestazioni e altre attività connesse agli obiettivi dell'Associazione;
- organizzazione di mostre, spettacoli, festival e altre manifestazioni culturali e artistiche su temi connessi agli obiettivi dell'Associazione;
- impegno a favore della tutela dei diritti umani;
- raccolta di documentazione e ricerca di materiali sull'attività del campo di Goli otok;
- cooperazione con gli organi statali competenti e con altre istituzioni al fine di predisporre la base professionale per la redazione della legge sull'istituzione dell'area memoriale di Goli otok;
- promozione della questione di Goli otok nel Paese e all'estero;
- assistenza ai soci dell'Associazione e ad altre persone nell'esercizio dei diritti legali degli ex prigionieri politici;
- pubblicazione di contenuti a stampa e multimediali riguardanti la questione di Goli otok;
- fornitura di informazioni relative all'ambito di attività dell'Associazione a persone e istituzioni interessate;
- cooperazione con gli organi della comunità locale per fornire informazioni attendibili su Goli otok, prevenire ulteriori devastazioni e impedire lo svolgimento di attività non consone a un luogo di sofferenza e patimento umano.

Al fine di conseguire con maggiore efficacia i propri obiettivi, l'Associazione può occasionalmente, in conformità a normative speciali, svolgere le seguenti attività economiche:

- elaborazione di studi e progetti nell'ambito di attività dell'Associazione;
- attività editoriale: pubblicazione di libri, pubblicazioni professionali e di altro tipo e materiali audiovisivi;
- vendita al dettaglio dei propri prodotti al di fuori di un esercizio commerciale, in conformità alla Legge sul commercio;
- attività promozionale.

III. ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Categorie di soci e condizioni di ammissione

Articolo 12.

I soci dell'Associazione possono essere ordinari e onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condannano ogni forma di violazione dei diritti umani e accettano i diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione all'Associazione previsti dal presente Statuto.

È socio onorario dell'Associazione ogni veterano di Goli otok (persona che è stata maltrattata o privata della libertà in relazione alla Risoluzione dell'Informbiro) che, in qualità di socio ordinario dell'Associazione, a causa dell'età avanzata e di motivi di salute non sia più in grado di partecipare attivamente al lavoro dell'Associazione e dei suoi organi direttivi.

La decisione sul passaggio di un veterano di Goli otok dalla categoria di socio ordinario a quella di socio onorario è adottata dal Consiglio direttivo, previa consultazione del veterano.

Su proposta del Presidente dell'Associazione, può diventare socio onorario anche qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia fornito un contributo particolare all'attività e al prestigio dell'Associazione; la decisione è adottata dal Consiglio direttivo.

Articolo 13.

La persona che desidera diventare socio dell'Associazione compila il modulo di adesione e lo presenta firmato all'Associazione.

Il modulo di adesione è disponibile sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione all'Associazione.

Articolo 14.

Un socio dell'Associazione che, nell'esercizio della funzione di Presidente dell'Associazione, abbia contribuito al suo prestigio con un lavoro e un impegno eccezionali, può essere proclamato presidente onorario a vita dell'Associazione, con decisione adottata dall'Assemblea.

Elenco dei soci

Articolo 15.

L'elenco dei soci è tenuto dal Segretario dell'Associazione.

L'elenco dei soci è tenuto in formato elettronico, suddiviso per categorie di appartenenza.

L'elenco contiene i dati relativi al nome e cognome o alla denominazione della persona giuridica, al numero personale di identificazione (OIB), alla data di nascita, alla data di adesione all'Associazione, alla categoria di appartenenza e alla data di cessazione della qualità di socio dell'Associazione.

L'elenco dei soci è sempre disponibile a tutti i soci sul sito web dell'Associazione e agli organi competenti su loro richiesta.

Le modalità di accesso all'Elenco dei soci sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Quota associativa

Articolo 16.

I soci ordinari dell'Associazione versano una quota associativa annuale.

La quota associativa annuale deve essere versata entro la fine dell'anno in corso.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito con decisione del Consiglio direttivo.

Diritti, obblighi e responsabilità dei soci

Articolo 17.

I soci ordinari hanno i seguenti diritti, obblighi e responsabilità:

- eleggere ed essere eletti negli organi dell'Associazione;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- essere regolarmente informati sul lavoro dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa;
- rispettare le disposizioni dello Statuto;
- tutelare il prestigio dell'Associazione.

Articolo 18.

I soci onorari hanno il diritto:

- di essere informati sul lavoro dell'Associazione;
- di partecipare al lavoro degli organi dell'Associazione, conformemente ai propri interessi e alle proprie possibilità, ma senza diritto di voto e senza diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione;
- di formulare proposte e pareri su questioni che ritengono importanti per il lavoro dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e ogni eventuale versamento è considerato un contributo volontario.

Cessazione della qualità di socio e responsabilità disciplinare dei soci

Articolo 19.

La qualità di socio cessa:

- per recesso volontario;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per decesso.

Qualora un socio ordinario non versi la quota associativa entro la fine dell'anno, gli viene inviato un sollecito. Se, entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, non versa la quota associativa annuale, viene cancellato dall'Elenco dei soci senza una decisione specifica.

Articolo 20.

I soci dell'Associazione sono disciplinarmente responsabili per:

- inattività che ostacola il lavoro dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni dello Statuto;
- condotta contraria agli obiettivi e alle attività stabilite dell'Associazione.

Il procedimento disciplinare è condotto dal Consiglio direttivo.

Nel procedimento disciplinare possono essere irrogate le seguenti misure disciplinari:

- ammonimento;
- esclusione dall'Associazione.

Il membro del Consiglio direttivo sulla cui qualità di socio si decide non partecipa alla decisione sull'esclusione.

La decisione sull'esclusione è adottata dal Consiglio direttivo; contro tale decisione il socio ha diritto di presentare ricorso all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. L'Assemblea, nella sua prima seduta, conferma o respinge la decisione del Consiglio direttivo. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

IV. ORGANI DIRETTIVI

Articolo 21.

Gli organi direttivi dell'Associazione sono:

- Assemblea;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglio direttivo;
- Segretario.

Assemblea

Articolo 22.

L'Assemblea è il più alto organo direttivo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione aventi capacità di agire e dal rappresentante della persona giuridica socia dell'Associazione, nominato dalla persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica, salvo che un atto interno della persona giuridica preveda una diversa modalità di nomina.

Articolo 23.

L'Assemblea può essere ordinaria, elettiva e straordinaria. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mentre la seduta elettiva dell'Assemblea si tiene ogni 4 anni.

Le sedute dell'Assemblea sono convocate dal Presidente dell'Associazione di propria iniziativa.

Nella decisione di convocazione dell'Assemblea, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno e il luogo di svolgimento della seduta.

Il Presidente è tenuto a convocare una seduta dell'Assemblea quando ciò sia richiesto da almeno 1/3 dei soci ordinari dell'Associazione.

Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea, i proponenti sono tenuti a proporre l'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente convoca la seduta secondo l'ordine del giorno proposto dai proponenti e, se non la convoca entro 15 giorni dal giorno di ricevimento della richiesta di cui al comma 5 del presente articolo, la seduta è convocata dai proponenti (la decisione deve contenere l'ordine del giorno proposto, nonché il luogo e il giorno di svolgimento della seduta).

Articolo 24.

In caso di scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, l'Assemblea è convocata dall'ultima persona autorizzata a rappresentare l'Associazione iscritta nel Registro delle associazioni oppure da 3 soci ordinari che risultavano iscritti nell'Elenco dei soci prima della scadenza del mandato degli organi dell'Associazione.

Articolo 25.

L'Assemblea delibera validamente se è presente la maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea (quorum).

Se, all'ora stabilita per l'inizio dei lavori dell'Assemblea, non è presente il numero di membri richiesto di cui al comma 1, l'inizio della seduta è rinviato di mezz'ora; successivamente l'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei membri presenti.

L'Assemblea adotta lo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Articolo 26.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza del Presidente, all'inizio della seduta l'Assemblea determina, con votazione palese, la persona che presiederà la seduta.

Dei lavori della seduta viene redatto un verbale, firmato dal verbalizzante e dal verificatore del verbale, qualora eletto dall'Assemblea.

I verbali sono conservati permanentemente nell'archivio dell'Associazione.

Articolo 27.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto e le relative modifiche e integrazioni;
- elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- elegge e revoca il Consiglio direttivo;
- stabilisce la politica e impartisce direttive per il lavoro dell'Associazione;
- adotta il programma di lavoro e il piano finanziario per l'anno solare successivo;
- adotta la relazione sul lavoro per l'anno solare precedente e la relazione finanziaria annuale;
- decide sull'adesione a federazioni, comunità, reti e altre forme di associazione tra associazioni;

- adotta decisioni sull'istituzione di forme organizzative e sulle modifiche di status (incorporazione, fusione e scissione dell'Associazione);
- adotta atti generali e altri atti importanti per il lavoro dell'Associazione;
- decide sui ricorsi dei soci contro le decisioni di esclusione;
- nomina e revoca il liquidatore dell'Associazione;
- elegge e revoca il Consiglio arbitrale e adotta il regolamento relativo al suo lavoro;
- decide sulla cessazione dell'attività dell'Associazione e sulla distribuzione del patrimonio residuo dell'Associazione;
- decide su altre questioni stabilite dalla legge o dallo Statuto.

Presidente

Articolo 28.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea per un periodo di 4 anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione;
- convoca e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- è responsabile della legalità del lavoro dell'Associazione;
- cura l'attuazione del programma di lavoro e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- presenta all'Assemblea la relazione sul lavoro e la relazione finanziaria annuale;
- propone all'Assemblea la politica e le direttive per il lavoro dell'Associazione;
- propone il programma di lavoro e il piano finanziario per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- è responsabile delle operazioni finanziarie;
- stabilisce, in collaborazione con i membri del Consiglio direttivo, le modalità e la dinamica di attuazione del programma di lavoro;
- propone al Consiglio direttivo gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- cura l'informazione del pubblico sul lavoro dell'Associazione;
- conclude contratti e compie atti giuridici in nome e per conto dell'Associazione;
- svolge gli altri compiti previsti dallo Statuto e dagli altri atti dell'Associazione.

Articolo 29.

Il Presidente può essere revocato dalla funzione anche prima della scadenza del periodo per il quale è stato eletto:

- su propria richiesta;
- se non agisce conformemente alle istruzioni e alle direttive dell'Assemblea;
- se agisce in contrasto con la legge o con lo Statuto, oppure se con le proprie apparizioni pubbliche e attività danneggia il prestigio dell'Associazione.

La decisione sulla revoca del Presidente è adottata dall'Assemblea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Vicepresidente, al Segretario e ai membri del Consiglio direttivo eletti dall'Assemblea.

Vicepresidente

Articolo 30.

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di 4 anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le questioni dal Vicepresidente dell'Associazione.

Consiglio direttivo

Articolo 31.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri: il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente dell'Associazione, che ne fanno parte di diritto, e 3 membri eletti dall'Assemblea.

Il mandato dei membri del Consiglio direttivo dura 4 anni ed essi possono essere rieletti.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea revoca un membro del Consiglio direttivo, oltre che nei casi di cui all'articolo 29, qualora non partecipi alle sedute, non svolga i compiti affidati o arrechi danno all'Associazione. La proposta di revoca può essere presentata da qualsiasi membro dell'Assemblea.

Articolo 32.

Il Consiglio direttivo:

- decide sulle attività dell'Associazione conformemente alla politica e alle direttive stabilite dall'Assemblea;
- stabilisce la relazione finanziaria annuale, la proposta del programma di lavoro e la proposta del piano finanziario dell'Associazione;
- su proposta del Presidente, stabilisce le modalità e la dinamica di attuazione del programma di lavoro dell'Associazione;
- stabilisce la proposta di Statuto e la proposta di modifiche e integrazioni dello Statuto;
- adotta decisioni sull'ammissione all'Associazione e sull'esclusione dall'Associazione;
- stabilisce le proposte degli atti generali adottati dall'Assemblea;
- gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- stabilisce l'importo della quota associativa;
- svolge gli altri compiti conformemente alla legge e allo Statuto.

Articolo 33.

Il Consiglio direttivo delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, che dirige i lavori della seduta.

Dei lavori della seduta viene redatto un verbale.

Segretario

Articolo 34.

Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea per svolgere compiti professionali e amministrativi nell'Associazione.

Il mandato del Segretario dura 4 anni ed egli può essere rieletto.

Il Segretario:

- tiene il registro dei soci dell'Associazione;
- tiene la contabilità dei versamenti delle quote associative;
- redige la relazione finanziaria annuale e la sottopone al Consiglio direttivo affinché la stabilisca;
- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- presenta il verbale della seduta ordinaria dell'Assemblea all'ufficio competente che tiene il registro delle associazioni;
- svolge gli altri compiti conformemente alla legge e allo Statuto.

Organi di lavoro occasionali

Articolo 35.

Per il lavoro nei singoli ambiti di attività dell'Associazione, l'Assemblea, il Presidente dell'Associazione o il Consiglio direttivo possono istituire commissioni occasionali o altri organi di lavoro dell'Associazione.

La decisione sull'istituzione di una commissione o di organi di lavoro ne determina la composizione, il compito, il periodo per il quale sono istituiti e la responsabilità per lo svolgimento dei compiti.

V. PATRIMONIO, MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 36.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- mezzi finanziari acquisiti dall'Associazione mediante il versamento delle quote associative, contributi volontari e donazioni;
- mezzi finanziari acquisiti dall'Associazione mediante lo svolgimento delle attività con cui vengono perseguiti gli obiettivi, mediante il finanziamento di programmi e progetti dell'associazione dal bilancio statale e dai bilanci delle unità di autogoverno locale e regionale, nonché fondi e/o provenienti da fonti estere;
- beni immobili e mobili dell'Associazione;
- altri diritti patrimoniali.

L'eccedenza delle entrate rispetto alle spese realizzata mediante la vendita di prodotti e servizi è utilizzata esclusivamente per finanziare le attività dell'Associazione e per l'ulteriore sviluppo dell'Associazione.

L'Associazione può disporre del proprio patrimonio esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività stabilite dallo Statuto dell'Associazione, conformemente alla legge.

Le singole decisioni sulla disposizione del patrimonio, conformemente al comma precedente, sono adottate dal Consiglio direttivo.

VI. OPERAZIONI FINANZIARIE E RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI E I DANNI

Articolo 37.

L'Associazione tiene i libri contabili e redige le relazioni finanziarie secondo le norme che disciplinano le modalità delle operazioni finanziarie e la tenuta delle registrazioni contabili delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 38.

Per le proprie obbligazioni, l'Associazione risponde con tutto il proprio patrimonio.

I soci dell'Associazione e i membri dei suoi organi non rispondono delle obbligazioni dell'Associazione.

Nei confronti dell'Associazione può essere avviata una procedura fallimentare, conformemente alla legge.

Articolo 39.

L'Associazione e le persone autorizzate a rappresentarla rispondono, conformemente alle norme generali sulla responsabilità per danni, dei danni causati nell'Associazione o dall'Associazione a terzi.

VII. CESSAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 40.

L'Associazione cessa di esistere per decisione dell'Assemblea o negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di cessazione dell'esistenza sulla base di una decisione dell'Assemblea, l'Assemblea adotta la decisione sulla cessazione dell'esistenza dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei voti del numero complessivo dei membri dell'Assemblea.

In caso di cessazione dell'esistenza dell'Associazione, il patrimonio residuo spetta all'Associazione dei ciechi, Zagreb, Draškovićeva 80.

Articolo 41.

Il liquidatore dell'Associazione è nominato e revocato dall'Assemblea.

Il liquidatore rappresenta l'Associazione nella procedura di liquidazione e, all'apertura della procedura di liquidazione, è iscritto nel Registro delle associazioni quale persona autorizzata a rappresentare l'Associazione fino al completamento della procedura di liquidazione e alla cancellazione dell'Associazione dal Registro delle associazioni.

VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI CONFLITTI DI INTERESSE ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 42.

Qualora sorga tra i soci dell'Associazione una controversia connessa alle attività dell'Associazione, i soci cercheranno di risolverla amichevolmente, con l'assistenza di un mediatore indipendente e, qualora non vi riescano, potranno affidare la risoluzione della controversia al Consiglio arbitrale dell'Associazione, purché si tratti di diritti dei soci di cui essi possono disporre liberamente.

Nell'Associazione sussiste un conflitto di interesse quando gli interessi privati di un membro di un organo direttivo dell'Associazione sono contrari all'interesse dell'Associazione, in particolare quando l'interesse privato incide o può ragionevolmente ritenersi che incida sull'esercizio imparziale delle funzioni nell'organo direttivo dell'Associazione.

Per la risoluzione delle controversie e dei conflitti di interesse, l'Assemblea nomina un Consiglio arbitrale tra i soci dell'Associazione. La composizione, il mandato e le modalità decisionali del Consiglio sono disciplinati da un regolamento adottato dall'Assemblea. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Consiglio arbitrale applica in modo appropriato le disposizioni della Legge sulla mediazione.

La decisione del Consiglio arbitrale è definitiva.

Qualora la controversia/il conflitto di interesse riguardi decisioni degli organi direttivi dell'Associazione sulla base delle quali viene presentata una richiesta di iscrizione delle modifiche nel Registro delle associazioni, sulla quale decide l'ufficio competente, il socio insoddisfatto si rivolge anzitutto all'Associazione per risolvere la controversia/il conflitto di interesse. Dopo che la decisione del Consiglio arbitrale è divenuta definitiva, l'Associazione presenta all'ufficio competente la richiesta di iscrizione delle modifiche nel Registro delle associazioni unitamente alla decisione del Consiglio arbitrale.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

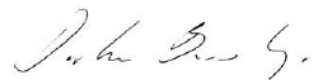
Articolo 43.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di essere validi lo Statuto dell'Associazione Goli otok del 13. 01. 1998 e le relative modifiche e integrazioni del 20. 12. 2004 e del 18. 05. 2013.

Articolo 44.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Presidente dell'Associazione



Darko Bovoljak

